

**CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA DI COMPONENTI DI NATURA
IDRAULICA PRESSO LO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO
C.I.G. B21044388F**

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria VITETTA, domiciliata per la carica in Torino, Corso Ferrucci 122 – 10141 Torino ed il soggetto affidatario, società G.I.E. S.r.l., con sede in in Via Guido Rossa, 14, Zona Industriale Vadò, 10024 – Moncalieri (TO), P.IVA n. 03221230018, legale rappresentante Giovanni VIALE, in esecuzione della determinazione dirigenziale atto n. DD 4247 del 18.07.2024, che qui si intende integralmente richiamata, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al soggetto suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 50 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386, il servizio per l'esecuzione della fornitura e posa di componenti tecnologiche di natura idraulica presso lo Stadio Olimpico.

Con il presente contratto l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all'art. 116, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, pena la revoca immediata del medesimo incarico ed eventuale risarcimento del danno prodottosi a carico dell'Amministrazione in caso di false dichiarazioni del medesimo.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

La fornitura consiste in:

- Nuovo gruppo di addolcimento composto da: n. 2 serbatoi in PRFV e n. 2 centraline elettroniche.
- Smontaggio delle testate in avaria, estrazione della resina nuova, riempimento delle colonne con resina recuperata e avviamento del sistema.

Nell'espletamento dei sopra citati adempimenti, l'affidatario dovrà produrre la relativa documentazione tecnica (1 copia cartacea timbrata e firmata in originale ed una copia firmata digitalmente) da trasmettere al R.U.P. entro il **15 novembre 2024**.

L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Arch. Maria Vitetta, Dirigente del Servizio infrastrutture per il Commercio e lo Sport, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della fornitura, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico assegnato, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

La documentazione dovrà essere formalmente consegnata al Responsabile del Progetto. In caso di ritardo, anche sulle scadenze intermedie, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo a cui si riferisce. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 100 giorni,

l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 11.

In funzione dell'andamento dell'incarico il R.U.P., su richiesta motivata della società incaricata, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla suddetta scadenza.

Art. 4 – GARANZIE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della comprovata professionalità dell'Affidatario e della tipologia delle attività da svolgere.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo per l'attività di in oggetto è stabilito in € **9.505,25** (I.V.A. esclusa).

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica tranche, al raggiungimento della prestazione entro i termini sopra stabiliti dal RUP; in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%.

A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, l'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino, della notizia di inadempimenti di proprie controparti sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Art. 8 – PROPRIETA'

Gli eventuali elaborati prodotti nell'ambito del presente incarico resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del soggetto incaricato, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Art. 9 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopraccitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme, in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (TO), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 11 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 12 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la presentazione degli elaborati di legge o di cui al precedente art. 4 venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e

s.m.i., dall' art.2, c.3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10.12.2013 (n. mecc. 2013-07213/004). L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico dell'affidatario), Art. 11 (recesso), Art. 12 (penali e risoluzione del contratto), Art. 13 (controversie e foro competente).

L'Affidatario

Geom. Giovanni VIALE

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

Il Dirigente

Arch. Maria VITETTA

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)*



Firmato digitalmente da:

Maria Vitetta